



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 45/2018 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 19/12/2018

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno 2018 addì 19 del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale appositamente convocato.

All'appello risultano:

ANTOGNAZZA ERICA	CONSIGLIERE	Presente
BASCIALLA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CANDIANI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
CLERICI MARIO	PRESIDENTE del CONSIGLIO	Presente
FRATTINI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
MARTEGANI FEDERICO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
MORBI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
DEMARCHI CHANTAL	CONSIGLIERE	Assente
PULEO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
TRAMONTANA ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
BERNARDONI ALICE	CONSIGLIERE	Assente
CODATO ROLANDO	CONSIGLIERE	Presente
GHERBINI AURELIANO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALOTTI LAURA FIORINA	CONSIGLIERE	Presente
FERRARIO ERMANNA	CONSIGLIERE	Presente
PLEBANI ALFIO	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 3, Candiani Stefano, Demarchi Chantal, Bernardoni Alice.

Presenti 13: Antognazza Erica, Bascialla Giuseppe, Clerici Mario, Frattini Romina, Martegani Federico, Morbi Alessandro, Puleo Salvatore, Tramontana Rosario, Codato Rolando, Gherbini Aureliano, Cavalotti Laura Fiorina, Ferrario Ermanna, Plebani Alfio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa BELLEGOTTI MARINA.

Sono presenti il Vice Sindaco Ceriani Claudio e gli Assessori: Accordino Franco Roberto, Colombo Marinella, Martegani Erika, Pipolo Vito

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio-video depositato in un archivio informatico presente sul portale web comunale)

Il Presidente CLERICI MARIO, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione il seguente argomento all'ordine del giorno

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

Relaziona l'Assessore COLOMBO MARINELLA.

Il Consigliere Plebani chiede se nel testo sono già state apportate le correzioni emerse come necessarie in Commissione. L'Assessore risponde affermativamente.

Il Consigliere Cavalotti interviene nel dibattito per ricordare gli interventi della passata amministrazione aventi ad oggetto Seprio Patrimonio Servizi srl.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;
- tale decreto legislativo delegato è stato altresì integrato e corretto con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2017 ed è entrato in vigore il 27 giugno 2017;
- l'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 prevede: "1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Omissis..."

Ritenuto pertanto necessario adeguare lo statuto della Società del Comune di Tradate "Seprio Patrimonio Servizi srl" ai sensi del D.Lgs. 175/2016;

Valutato altresì di approvare un nuovo testo dello statuto adeguandolo alla attuale gestione effettuata dalla Società Seprio Patrimonio Servizi srl;

Viste lo schema di statuto già visionato e redatto dal notaio Dott. Galvalisi, su incarico della Società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., che si allega quale parte integrante;

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016 e s.m.i;

Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei conti;

Dato atto che il testo è già stato esaminato nella Commissione I - Affari Istituzionali e Protezione Civile in data 15.12.2018;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Affari Generali e sotto il profilo della regolarità contabile espresso da parte del Responsabile del Settore Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

All'UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo statuto, in sostituzione del precedente, della Società del Comune di Tradate "Seprio Patrimonio Servizi srl" ai sensi del D.Lgs. 175/2016 che si allega quale parte integrante;
- 2) di dare mandato al Vice Sindaco per partecipare all'Assemblea all'uopo convocata per l'approvazione del nuovo statuto da parte della Società;

Con successiva votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:
Favorevoli: n.11, contrari zero, astenuti: n. 2 (Codato e Gherbini)

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, così da permettere anche l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci imminente.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II PRESIDENTE del CONSIGLIO
CLERICI MARIO**

**II SEGRETARIO
BELLEGOTTI MARINA**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' corrente una Società a responsabilità Limitata, in house, a capitale interamente pubblico, in ogni caso riservato al Comune di Tradate, denominata

"SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL".

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede in **Tradate**.

Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove nell'ambito della Lombardia e regioni con essa confinanti.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria per un pari o diverso periodo oppure anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, è una società in house e ha per oggetto esclusivo una o più delle attività indicate nell'art. 4 comma 2 lettera a), e in particolare la gestione di servizi da erogarsi a favore dell'ente locale socio nei seguenti settori:

- a)** servizio di igiene ambientale;
- b)** servizio pubblico farmaceutico al dettaglio e attività connesse previste dalla normativa vigente;
- c)** gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per l'erogazione di servizi sanitari e para-sanitari di pubblico interesse.

2. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di pubblico servizio di cui sopra, la società potrà - al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale - effettuare l'acquisto (anche mediante la locazione finanziaria), la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di beni immobili in genere, nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale, ivi compresa la locazione degli stessi, la conduzione in locazione e la sublocazione di immobili.

3. La società può svolgere ove richiesto dall'ente partecipante, le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

4. La società potrà svolgere, ove richiesto dall'ente locale proprietario, ogni ulteriore servizio, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti.

5. La società, fermo quanto previsto nel presente statuto e nei limiti di legge, può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti

giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

6. La società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con il socio, e comunque con la collettività rappresentata dal socio e nel territorio di riferimento del socio medesimo. A tale fine, e ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, l'ottantauno per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Comune socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5. AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. Il presente articolo dello statuto definisce le forme di controllo esercitate complessivamente e singolarmente dall'Ente Locale socio nei confronti della società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra l'ente locale e la Società.

2. L'Ente Locale socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società "in house" mediante l'Assemblea dei soci e la nomina e i poteri degli organi sociali come stabiliti dal presente statuto.

3. La Società ha l'obbligo di far pervenire al Socio, tramite posta elettronica certificata, i seguenti documenti, almeno venti giorni antecedenti alla data fissata per il loro esame da parte degli organi societari:

- a) bilancio di previsione;
- b) programmi, piani finanziari e industriali;
- c) organigramma e piano annuale delle assunzioni e/o delle dimissioni;
- d) modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda o di rami di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzione e aumenti di capitale, assunzione di nuovi servizi, modifiche dei contratti di servizio;
- e) relazioni trimestrali del controllo interno di gestione;
- f) bilancio di esercizio.

4. Ai fini del controllo preliminare, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, la Società dovrà predisporre e inviare al Comune socio, come previsto al precedente comma 3, il bilancio di previsione suddiviso per centri di costo e per servizi affidati dal Comune.

5. In caso di affidamento da parte del Comune Socio di servizi che prevedano l'applicazione di tariffe, di canoni o di trasferimenti comunali il piano finanziario di previsione dovrà essere inoltrato al Comune entro il 30 (trenta) ottobre precedente l'esercizio finanziario interessato.

6. In ogni caso, al Comune socio spettano le seguenti ulteriori

prerogative:

il diritto di esercitare nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento; in particolare, il socio si esprime sulle linee strategiche ed operative della Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi della amministrazione pubblica affidante; in particolare, al socio è attribuita la facoltà di impartire all'organo di amministrazione direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di porre il veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi pubblici oggetto di affidamento;

7. Il socio, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, è titolare del diritto di esprimere la propria autorizzazione, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali, nei confronti dei seguenti atti degli amministratori:

a) costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione;

b) attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;

c) acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

d) linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.

8. Il socio può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico degli amministratori. In tal caso gli amministratori relazionano in merito al rispetto delle prescrizioni entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro 20 giorni dal

compimento dell'atto stesso.

9. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso del socio espresso nelle forme di legge, nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

10. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, l'organo di amministrazione è tenuto a rivolgere, tramite Pec, al socio l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, l'organo di amministrazione è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni del socio. In ogni caso, il mancato esercizio dei particolari diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. di proprietà del Comune di Tradate.

2. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili ad alcun titolo; in tal caso il socio potrà esercitare il diritto di recesso nei modi e nei termini di legge.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D. Lgs. 175/2016 non è possibile effettuare aumenti di capitale, salvo quanto previsto all'art. 2447 del codice civile.

Art. 7 - DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori;
- c. la nomina del revisore o del sindaco unico che svolge anche la funzione di revisore;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo, previo parere favorevole del Consiglio Comunale di Tradate;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti del socio, nonchè le modifiche del patrimonio, previo parere favorevole del Consiglio Comunale di Tradate;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società, previo parere favorevole del Consiglio Comunale di Tradate;
- g. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
- h. le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;
- i. le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso Comune.

Art. 8 - Decisioni in forma assembleare

Devono essere assunte con deliberazione assembleare le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d., e., f., g. del precedente articolo, così come le ulteriori decisioni per le quali la Legge prevede la deliberazione assembleare.

Art. 9 - Decisioni in forma non assembleare

1. Tutte le decisioni che per Legge o in forza del presente statuto non devono adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto e quindi tramite unico documento o pluralità di documenti (tutti di identico contenuto) da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione nonché il consenso alla stessa.

L'unico documento o i documenti saranno inviati al socio, agli amministratori ed al revisore o all'organo di controllo, se nominato.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

2. La decisione si reputa validamente adottata quando, entro il termine suddetto, pervenga alla società la dichiarazione di approvazione del socio unico.

3. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo al socio unico e, se nominato, al sindaco o revisore unico, con mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima della data della seduta.

Art. 11 - Assemblea totalitaria

In ogni caso le deliberazioni s'intendono adottate quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il revisore o l'organo di controllo sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 12 - Diritto di intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti come soci nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel Registro delle Imprese, alla data in cui è presa la deliberazione.

Art. 13 - Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da chiunque, mediante delega scritta.

Art. 14 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.

Art. 15 - Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente, anche esterno alla stessa.

Nel verbale deve essere dato conto degli esiti degli accertamenti di cui all'art. 2479 bis, quarto comma, C.C..

2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo nonché quello relativo allo scioglimento anticipato della società è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Art. 16 - Quorum

Per la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. E' fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei casi consentiti dal D.Lgs. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti, compreso il Presidente.

3. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere fatta nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 120/2011, e cioè nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

4. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal D.Lgs. 175/2016 nonché dalle norme ivi richiamate.

5. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina, non superiore comunque a 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili; possono non essere soci.

6. L'assemblea elegge tra i membri del consiglio eventualmente un Vice Presidente, esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

7. All'Organo Amministrativo spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci in osservanza dei criteri e dei limiti indicati dal D.Lgs. 175/2016, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

8. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 18 - POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministratore unico o, ove consentito, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti del controllo analogo è investito dei poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea, ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo analogo prevista dall'art. 5 per le decisioni strategiche e rilevanti della società.

2. Il Consiglio è autorizzato a delegare, ad uno solo dei suoi membri, alcune delle proprie attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 19 - PROCURATORI

L'organo di Amministrazione potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, institori, procuratori, mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le funzioni e i poteri.

Art. 20 - CESSAZIONE DALLA CARICA

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve procedere alla convocazione immediata dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dall'organo di controllo o dal revisore. Gli amministratori nominati in via definitiva in sostituzione di altri durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Agli organi di amministrazione della società, in quanto società in house, si applica il decreto legge 293 del 1994 convertito in legge, n. 444 del 1994.

Art. 21 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione, se nominato, si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente a ciascun membro del consiglio e, se nominato, al sindaco o revisore unico, con mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima della data della seduta.

3. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed il sindaco effettivo o il revisore, se nominati.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti e di esse deve essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 22 - POTERI E FACOLTA' DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

2. L'amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza il Vice Presidente, rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e resistere in giudizio, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, sia davanti alle giurisdizioni tributarie e amministrative in ogni grado nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per patrocinio della Società.

3. Rientrano comunque nella competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, sempre nei limiti del controllo analogo espresso all'art. 5, e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relative:

- a) alla straordinaria amministrazione;
- b) all'approvazione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- c) all'alienazione dei cespiti aziendali;
- d) all'acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- e) a prestazioni di garanzia e concessione di prestiti;
- f) a compravendite e permutate di beni immobili;
- g) ad assunzioni e licenziamento di personale di ogni ordine e grado, nel rispetto della normativa vigente;
- h) ai contratti per studi ed incarichi di consulenza o prestazioni ad esse equiparabili;
- i) all'assunzione di mutui e contratti di locazione finanziaria;
- j) a contratti di pubblicità, sponsorizzazioni e patrocinio di manifestazioni;
- k) alla determinazione delle tariffe, prezzi e condizioni di servizi;
- l) alle gare di appalto (spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione indire le gare d'appalto, prendere atto dei risultati delle gare e deliberare sulla loro aggiudicazione);
- m) all'adozione dei regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;

- n) prendere atto del rendiconto periodico presentato dagli organi delegati secondo quanto previsto dall'art. 2381 C.C.;
- o) all'approvazione degli accordi sindacali aziendali, nei casi previsti dalla legge;
- p) all'approvazione di tutte le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità territoriale di riferimento;
- q) all'adozione di ogni altro provvedimento necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al Presidente o a persone da esso delegate.

ART. 23 - ALTRE DISPOSIZIONI

La carica di Amministratore Unico o componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile secondo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, nonché secondo quanto stabilito dall'art.12 del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 e dall'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 06.07.2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n.135.

Art. 24 - NOMINA E COMPENSI DEL REVISORE O SINDACO UNICO

1. Viene nominato con decisione del socio un revisore o un sindaco che svolge anche le funzioni di revisore unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. Il socio con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso nel rispetto di eventuali norme e principi sul risparmio dei costi, nonché nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs.175/2016.
3. Il sindaco o il revisore così nominato resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rieleggibile.
4. Circa le competenze, i poteri ed il funzionamento dell'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
5. Agli organi di controllo delle società in house si applica:
 - il DL 293 del 1994 convertito in legge n. 444 del 1994;
 - il rispetto del principio dell'equilibrio di genere previsto dalla legge 120 del 2011.

Art. 25 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco, se nominato.
2. Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
3. Il socio può in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

Art. 26 - BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di Legge.

2. L'organo di Amministrazione provvede, nei termini e in conformità alle disposizioni di legge e di statuto nonché con quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, alla predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo annuale e del piano degli investimenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3. I risultati del bilancio annuale d'esercizio dovranno essere allegati al rendiconto di gestione del Comune di Tradate.

ART. 27 - LE TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda, nel rispetto dei criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, debbono, nel complesso, assicurare la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi alle quote di ammortamento ed agli accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili.

2. Le tariffe fissate in sede nazionale con provvedimenti emanati dai pubblici poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

3. Le eventuali variazioni tariffarie stabilite con provvedimenti emanati in sede nazionale nel corso dell'anno vengono applicate automaticamente.

Art. 28 - RIPARTO DEGLI UTILI

1. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, finché questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra i quotisti salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal socio a seguito di espressa richiesta della società, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla relativa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 - CONTROVERSIE

Ogni controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Statuto sarà devoluta alla competenza del Giudice naturale.

Art. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1707/2018 del SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI ad oggetto:
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L.
ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.
si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 10/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(BELLEGOTTI MARINA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1707/2018 ad oggetto: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 11/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 del 19/12/2018

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. .

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2018.

Tradate, 21/12/2018

Sottoscritto da
GRUGNI MARCO ATTILIO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.